

JAAC 59.6

Estratto di una decisione della Commissione di ricorso
dell'Amministrazione militare federale del 20 luglio
1993

***Art. 23 OM. Responsabilité de la Confédération pour les dommages
causés par la troupe.***

Rupture du lien de causalité adéquat provoqué par des tiers.

***Art. 23 MO. Haftung des Bundes für durch die Truppe angerichtete
Schäden.***

***Unterbruch des adäquaten Kausalzusammenhangs durch
Drittverschulden.***

***Art. 23 OM. Responsabilità della Confederazione per i danni cagionati
dai militari.***

Interruzione del nesso causale adeguato per danni provocati da terzi.

Riassunto dei fatti

Un gruppo di 37 persone di Londra ha riservato un pernottamento, comprese
cena e colazione, dal 30 giugno al 1° luglio 1992 nella capanna di montagna di
proprietà, rispettivamente gestita dai ricorrenti.

Il 30 giugno 1992 hanno avuto luogo, sulla piazza di tiro «...» esercizi di tiro. Allorché, nel pomeriggio del 30 giugno 1992, il gruppo è giunto sul luogo, è stato fermato da una guardia di tiro lungo il sentiero che conduce alla capanna e in seguito è tornato indietro senza usufruire delle prestazioni riservate. I ricorrenti chiedono della Confederazione Svizzera il risarcimento di fr. 600.- per la cena e la colazione non consumate e di fr. 480.- per il mancato pernottamento.

Estratti dei consideranti

2. La Confederazione, in quanto detentrica dell'autorità sull'esercito, risponde primariamente per i danni cagionati dai militari (*Robert Binswanger, Die Haftungsverhältnisse bei Militärschäden, Diss. Zurigo 1969, pag. 4*). La sua responsabilità è disciplinata nella legge federale sull'organizzazione militare (OM) del 12 aprile 1907 (RS 510.10) ed è sostanzialmente parte del diritto pubblico, sebbene le norme della responsabilità civile facciano e servano da complemento (cfr. Binswanger, o.c., pag. 29, part. N. 9). Conformemente all'art. 23 OM, la Confederazione risponde dei danni causati in seguito a un'esercitazione militare o a un'attività di servizio della truppa, sempreché non riesca a provare che la causa risiede in circostanze di cui essa non è responsabile. Secondo detta disposizione il danneggiato è unicamente tenuto a fornire la prova del danno e della causalità da parte di un militare nell'ambito di esercitazioni militari o di altre attività di servizio. Se questi presupposti sono realizzati, la Confederazione non è obbligata al risarcimento solo se da parte sua dimostra che il danno materiale è stato causato da forza maggiore o per colpa del danneggiato.

3. I ricorrenti sostengono in primo luogo che la truppa, tirando in una zona proibita nonché sbarrando illecitamente (per analogia) il sentiero dal quale il gruppo inglese si stava avvicinando alla capanna, non ha osservato l'ordine di tiro.

La convenuta contesta queste asserzioni e afferma che l'esercitazione militare in questione è stata annunciata tempestivamente e conformemente alle prescrizioni. I ricorrenti non contestano quest'ultima affermazione. La convenuta afferma inoltre che le disposizioni concernenti le misure di sicurezza speciali contenute nell'ordine della piazza di tiro sono state osservate dalla truppa. La constatazione dei ricorrenti nel loro scritto del 21 luglio 1992 è pertinente nella misura in cui il sentiero in questione era chiuso a causa del tiro, mentre veniva aperto durante le pause di tiro. Questa affermazione corrisponde alle constatazioni del comandante di battaglione competente. E' incontestato - ed è la prassi - che durante le interruzioni del tiro sono stati fatti transitare civili e che quel giorno sono transitati circa dieci veicoli civili con turisti.

Le prescrizioni citate dai ricorrenti e di cui essi biasimano l'inosservanza non dicono altro se non che i sentieri segnalati che attraversano le piazze di tiro devono rimanere (di regola) aperti al transito; tuttavia - così si dichiara ancora testualmente -, se a causa delle misure di sicurezza ciò non fosse possibile, essi devono essere aperti ogni qual volta le prescrizioni di sicurezza lo consentano.

Non è stata citata l'ultima disposizione, secondo cui le guardie di tiro devono essere stazionate sui sentieri e sulle strade con il compito di informare i passanti sui tempi di sbarramento e di attesa.

E' proprio questo compito che le guardie di tiro hanno svolto nei confronti del gruppo inglese.

I ricorrenti sostengono inoltre che le guardie di tiro non parlavano due lingue, come prescrivono le disposizioni. E' esatto che giusta la citata disposizione le guardie di tiro devono potersi esprimere in almeno due lingue. Come risulta dal rapporto del comandante di battaglione, il gruppo ha parlato non solo con la guardia di tiro, ma anche con un tenente. Benché il comandante di battaglione ammetta che il tenente potrebbe non aver capito correttamente il capogruppo degli inglesi, da ciò non ne deriva un errore della truppa. Che la comprensione non fosse impossibile è dimostrato dal fatto che il tenente in questione ha capito che si trattava di geologi che desideravano proseguire lungo il sentiero unicamente per scopi legati ai loro studi. Pure il fatto che il capogruppo degli inglesi è stato in grado di indicare sulla carta il punto verso il quale volevano proseguire, dimostra che la comprensione era sufficiente. Al tenente non sono occorse grandi conoscenze d'inglese per spiegare agli inglesi che la prevista attività non era possibile quel giorno, bensì il giorno seguente. L'asserzione del ricorrente secondo cui se la guardia di tiro avesse parlato almeno il francese non si sarebbe verificato alcun danno, è pura speculazione. Le argomentazioni a sostegno, secondo cui la truppa avrebbe sparato in un punto proibito, non trovano riscontro. Al contrario: dagli atti allegati risulta che il sentiero in questione si trova nella direzione di tiro.

La truppa non può essere considerata responsabile del fatto che gli inglesi si siano accontentati di sapere che *per quel giorno* non era possibile effettuare i loro studi nel luogo previsto e che siano tornati indietro. Manifestamente gli inglesi non hanno (per lo meno) insistito per proseguire verso la capanna né hanno atteso una pausa del tiro.

Per tutti i motivi citati, dal comportamento della truppa non risulta un adeguato nesso causale con i danni ocasionati.

L'asserzione dei ricorrenti secondo cui nella lettera del 10 luglio 1992, il comandante di divisione avrebbe ammesso l'errore della truppa non ha, come si desume chiaramente dal testo, alcun fondamento. Egli ha scritto testualmente: «Sono dispiaciuto che la truppa *probabilmente* a causa di problemi di lingua *abbia* commesso un errore.» Egli ha dunque parlato di «probabilità» e ha usato il congiuntivo. Inoltre il parere del comandante di divisione, non direttamente implicato nel caso e per il quale si trattava soprattutto di mantenere buoni rapporti, non può essere ritenuto determinante nel caso in questione.

Anche se si ammettesse un rapporto di causalità, esso dovrebbe essere ritenuto inesistente in quanto colpa di terzi, come appare chiaro dal comportamento degli inglesi descritto più sopra. Inoltre, al momento del fatto erano soltanto le ore 15.00 e senza dubbio da parte degli inglesi sarebbe stato possibile chiarire la situazione o informare il guardiano della capanna affinché quest'ultimo interve-

nisse, poiché in luglio il sole tramonta verso le nove di sera e quindi rimanevano ancora sei ore di luce. Se gli inglesi hanno ritenuto di non doverlo fare, non se ne può attribuire la responsabilità alla truppa. Perciò è presente anche un'interruzione del nesso causale per danni provocati da terzi.

JAAC 59.6 - Estratto di una decisione della Commissione di ricorso dell'Amministrazione militare federale del 20 luglio 1993

In	Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans	Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
In	Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr	1995
Année	
Anno	
Band	59
Volume	
Volume	
Seite	---
Page	
Pagina	
Ref. No	150 002 747

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.
Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.
Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.